



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 230596 del 8 novembre 2012

Oggetto: Attività artigianali di prodotti alimentari - Richiesta parere in merito agli arredi per la vendita e consumo di prodotti in loco

Codesto Comune chiede un parere in merito alla possibilità per i gestori di attività artigianali di prodotti alimentari come gastronomie, pizza al trancio, etc. di arredare l'area destinata alla vendita e al consumo sul posto con tavoli e sedie di altezza standard, in quanto molte amministrazioni comunali li ammettono non richiedendo espressamente tavoli alti e sgabelli, mentre altre, come ad esempio Milano, li rifiutano.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che se l'attività richiamata nel quesito, ovvero la produzione artigianale di pizza, focacce ed analoghi prodotti, è riconducibile all'attività di produzione di pane, la norma da applicare non è l'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, bensì l'articolo 4, comma 2-bis dello stesso decreto, il quale recita: *"E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie"*.

Come specificato al punto 10.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto legge n. 223 del 2006, consente il consumo sul posto nel caso di tutti i titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, ai quali, l'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) della sopracitata legge, ha consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

Tali modalità applicative sono ampiamente definite al punto 8.1 della circolare in questione.



Si evidenzia, in particolare, che la norma che consente agli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che *“per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto”* che si esplicita in *“tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”*.

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ovvero tavoli e sedie.

Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio